



# Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE SERVIZI DI VIGILANZA

## AVVISO

### Articolo 1

1. A far data dal 1° luglio 2024 ed entro le ore 23:59 del 15 settembre 2024, i professionisti interessati agli incarichi di commissario liquidatore ai sensi degli artt. 2545-terdecies e 2545-septiesdecies, di commissario governativo ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies c.c. e di liquidatore di enti cooperativi ai sensi dell'art. 2545-octiesdecies nonché di commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e fiduciarie e di revisione ai sensi dell'art. 1 D.L. 5 giugno 1986, n. 233 recante "Norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni sugli enti di gestione fiduciaria", nelle procedure sottoposte alla vigilanza della competente Direzione generale, sono invitati a presentare la propria dichiarazione di disponibilità, ai fini dell'inserimento nell'elenco dei professionisti di cui al punto 1, lettera a), della Direttiva del 12 maggio 2023, utilizzando l'applicativo raggiungibile al seguente indirizzo internet: <https://commissariliquidatori.mise.gov.it>, corredata del *curriculum vitae* e della dichiarazione sul possesso dei requisiti di cui ai successivi commi 2, 3 e 4.
2. All'Elenco di cui al punto 1, lettera a), della direttiva del 12 maggio 2023, fermi i requisiti di onorabilità di cui al successivo comma 3 e all'art. 356 del d.lgs. 14/2019, possono iscriversi i seguenti soggetti:
  - i. iscritti agli albi professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti, degli esperti contabili e dei consulenti in materia di lavoro, nonché nel registro dei revisori legali di cui al d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39;
  - ii. esperti in materia di lavoro e cooperazione, anche con riferimento ai requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, lettera c) del d. lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, ovvero a coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società per azioni, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale.
3. I professionisti e i soggetti interessati ad essere nominati commissari liquidatori possono iscriversi ovvero permanere nell'Elenco previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui al precedente punto 2 ed in assenza delle seguenti condizioni:



- i. dimissioni o mancata accettazione di precedente incarico conferito dall'amministrazione, prodotte senza giustificato e oggettivo motivo;
  - ii. revoca di un precedente incarico, salvo che sia stata disposta per motivi non inerenti alla responsabilità diretta, esclusiva e personale del soggetto revocato;
  - iii. preesistente o intervenuto status di interdetto o inabilitato o di soggetto sottoposto a misure di "protezione giudiziaria" ivi compresa l'amministrazione di sostegno ed ogni altra misura che comporti un effetto limitativo sulla capacità di agire del soggetto;
  - iv. applicazione di misure interdittive, seppure temporanee, disposte anche dall'ordine professionale di appartenenza;
  - v. assoggettamento a procedura concorsuale;
  - vi. applicazione di misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
  - vii. condanne penali, anche in primo grado, o pendenza di procedimenti penali per:
    - i delitti previsti nel Titolo XI del libro V del codice civile e, in quanto compatibili, con quelli dettati nel Titolo VI del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni;
    - i delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio ovvero per un delitto in materia tributaria e valutaria che comportino condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi;
    - un qualunque delitto non colposo che comporti la reclusione per un tempo non inferiore ad un anno;
    - i delitti che comportino, anche in primo grado, l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'interdizione o la sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.
4. Non saranno prese in considerazione le domande incomplete, non trasmesse attraverso la piattaforma istituzionale, non corredate di quanto richiesto e/o prive delle informazioni necessarie ed utili per le finalità previste.
5. La documentazione trasmessa sarà esaminata ai fini del controllo circa il possesso dei requisiti da parte della Direzione generale competente per il successivo inserimento nell'elenco di cui al comma 1.



6. L'iscrizione nell'Elenco non determina alcun diritto né aspettativa ai fini del conferimento dell'incarico di Commissario liquidatore.
7. I professionisti già iscritti all'elenco, se interessati ed in possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, sono tenuti al rinnovo dell'iscrizione mediante presentazione di apposita domanda da presentarsi con le stesse modalità ed il medesimo applicativo di cui all'art. 1, comma 1.
8. I professionisti che saranno iscritti, all'esito dell'istruttoria, sono tenuti a comunicare tempestivamente, e comunque entro 5 giorni, ogni variazione ed aggiornamento circa il permanere dei requisiti di iscrizione.
9. Il venir meno dei requisiti di cui ai precedenti commi 2 e 3 del presente articolo, comporta la sospensione dell'incarico eventualmente conferito, limitatamente al periodo di sussistenza della causa di inconferibilità.

### **Articolo 2**

1. Il Responsabile del procedimento è il Dirigente della Divisione IV - Liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi.
2. Per eventuali difficoltà, riscontrate nella compilazione dei moduli online per presentare la propria candidatura, ci si dovrà rivolgere via mail all'*help desk* dedicato: [help.desk.commissari@mimit.gov.it](mailto:help.desk.commissari@mimit.gov.it). Saranno evase tutte le richieste purché pervenute entro le ore 12:00 del 14 settembre 2024.

### **Articolo 3**

1. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare o modificare in tutto o in parte il presente avviso per giustificati motivi, senza che per i partecipanti insorga alcun diritto o pretesa in proposito.
2. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente bando si rimanda alla direttiva del 12 maggio 2023, al decreto direttoriale attuativo ed alla normativa vigente in materia.

IL DIRETTORE GENERALE  
Giulio Mario DONATO